

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3420}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STORCHI, SALVI, MARCHETTI, GIRARDIN, BERSANI,
PISONI**

Presentata il 30 gennaio 1975

**Modifica dell'articolo 53 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante disposizioni
sulla istituzione dei comitati consolari di assistenza**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo schema di provvedimento legislativo che istituisce i Comitati consultivi consolari ha lo scopo di accogliere e dare veste giuridica all'esigenza di realizzare un adeguato grado di partecipazione dei connazionali residenti all'estero, alla gestione degli affari consolari che li concernono direttamente.

Esso acquista rilievo anche nel quadro della prossima Conferenza nazionale dell'emigrazione dove i problemi della partecipazione avranno una sicura rilevanza, tanto che è loro dedicata una delle quattro relazioni generali previste dall'ordine del giorno.

Nello spirito dell'iniziativa i Comitati consultivi consolari, lungi dal contrapporsi ai Consolati, verranno a costituire un essenziale strumento di collaborazione per gli organi e le attività statuali, rappresentando nel contempo un efficace metodo di partecipazione dei lavoratori italiani all'estero alle decisioni che li riguardano.

Tali decisioni, pur continuando ad essere affidate alla responsabilità del Console, non saranno calate autoritariamente o paternalisticamente dal vertice, ma costituiranno l'espressione finale di un processo democra-

tico cui ha partecipato direttamente o indirettamente la base degli emigranti.

I proponenti hanno inoltre previsto che i consoli possano anche delegare loro funzioni ai Comitati consultivi consolari che potranno quindi in tali casi essere chiamati direttamente ad operare.

Si riportano alcuni degli aspetti più significativi della proposta di legge:

a) circa le competenze dei Comitati consultivi consolari, l'articolo 3 precisa che essi collaborano « con funzioni consultive » nelle materie che hanno attinenza alla promozione culturale e sociale degli emigranti italiani, e che sono singolarmente specificate. Le deliberazioni dei Comitati consultivi consolari hanno il valore giuridico di « raccomandazioni », sulle quali il console è tenuto a riferire nel termine di tre mesi. È data inoltre facoltà ai consoli di delegare funzioni nelle materie sopra indicate;

b) il Comitato va costituito presso ciascun ufficio consolare nella cui circoscrizione siano residenti almeno duemila connazionali;

c) quanto alla composizione dei Comitati, l'articolo 4 salvaguarda il principio del-

le elezioni dirette. Ad evitare però da un lato complesse procedure, difficilmente realizzabili nella pratica, e dall'altro problemi di diritto internazionale per la prevedibile opposizione — per ragioni di ordine pubblico — di alcuni Stati allo svolgimento di campagne elettorali nel loro territorio da parte di cittadini stranieri, tale articolo più realisticamente predispone l'istituzione presso i Consolati, con le opportune garanzie, di registri sui quali i connazionali che lo desiderino potranno esprimere le proprie preferenze a favore dei candidati (per candidarsi occorre essere cittadini italiani residenti da almeno un anno nella circoscrizione consolare e raccogliere 200 firme di adesione);

d) i Comitati consultivi consolari, i cui componenti sono pertanto eletti con un procedimento che assicura una diretta partecipazione della base, provvedono a loro volta alla nomina dei membri degli organismi tecnico-operativi sin qui esistenti presso i Consolati, quali i COASIT, COASCIT, ecc. In tal modo si garantisce che anche tali ulteriori organi consultivi siano in fin dei conti costituiti, sia pure attraverso il filtro dei Comitati consultivi consolari, secondo la volontà espressa democraticamente dalla base degli emigranti, e non già attraverso procedure di nomine dall'alto, o investiture per cooptazione.

A tale esigenza provvede l'articolo 12, attraverso una procedura che riserva tuttavia al capo dell'ufficio consolare la prerogativa di

segnalare ai Comitati consultivi consolari una lista di candidati da cui dovrà essere nominata la metà dei componenti dei suddetti organismi;

e) una importante innovazione è contenuta anche nell'articolo 13 dello schema allegato. In esso viene stabilito che i membri di tutti i Comitati consultivi consolari in un determinato paese, riuniti presso la competente Ambasciata, procedono alla designazione dei membri dei CCIE del paese stesso scegliendoli sia nel proprio seno, sia tra altri connazionali in possesso dei requisiti richiesti. In tal modo viene risolto anche il tanto discusso problema della effettiva rappresentatività dei consultori italiani all'estero.

Si è infine inserito nello schema in questione l'articolo 15 che mira ad un rafforzamento, certo non ancora soddisfacente ma pur sempre significativo, del personale dei consolati. Si tratterà, secondo le prime stime, di circa 150 unità.

All'onere relativo prevedibile in un miliardo di lire per il 1975 e di lire 2 miliardi negli anni successivi si provvede mediante stanziamento sul capitolo 1501 del bilancio del Ministero degli affari esteri.

Con questa proposta di legge, onorevoli colleghi, i proponenti ritengono venga data una nuova risposta alle giuste richieste dei nostri connazionali all'estero e favorita una più intensa partecipazione degli stessi alla definizione e soluzione dei loro problemi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri è sostituito dalle norme contenute negli articoli seguenti.

ART. 2.

Presso ciascun ufficio consolare di prima categoria nella cui circoscrizione territoriale siano residenti almeno 2.000 connazionali è costituito un « Comitato consultivo consolare ».

Il Comitato è unico per tutti i connazionali residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e non ha personalità giuridica.

ART. 3.

Ferme restando le responsabilità del Console, il Comitato collabora con funzioni consultive o eventualmente delegate nelle materie che hanno attinenza alla promozione sociale e culturale dei connazionali residenti nella circoscrizione, con particolare riguardo:

- 1) alla osservanza delle condizioni contrattuali di lavoro e delle norme previdenziali;
- 2) alle condizioni di sicurezza e di igiene nel luogo di lavoro;
- 3) alle condizioni di alloggio;
- 4) alla promozione di iniziative riguardanti la scuola per i figli dei lavoratori italiani, corsi di qualificazione e di specializzazione professionale, nonché di lingua italiana e della lingua locale sia per i lavoratori italiani che per i loro familiari;
- 5) alla promozione di iniziative nel campo dell'assistenza sanitaria e legale e della utilizzazione del tempo libero;
- 6) alla informazione dei connazionali nelle materie che possono interessarli sia in relazione alla loro permanenza all'estero, sia con riguardo ad un eventuale loro rientro in Italia;
- 7) alla promozione di iniziative atte a facilitare l'inserimento dei lavoratori italiani e delle loro famiglie nella vita del paese che ospita e a stimolare la comprensione reciproca tra la comunità italiana e la popolazione locale;
- 8) alla difesa dei diritti civili previsti dalle norme del paese ospitante in favore degli stranieri;
- 9) alla ripartizione dei fondi e dei contributi che il Ministero degli affari esteri, sotto forma di assistenza indiretta, può erogare ad associazioni ed enti che operano localmente in favore dei lavoratori italiani, tenuto conto di altri proventi che le associazioni e enti medesimi possono avere a qualunque titolo.

Le delibere del Comitato consultivo consolare sono assunte a maggioranza semplice (in caso di parità prevale il voto del Presidente) dei membri votanti e prendono la forma di raccomandazioni rivolte al capo dell'ufficio

consolare che ne informa l'Ambasciata competente ed il Ministero degli affari esteri. Nel termine di 3 mesi il capo dell'ufficio consolare riferisce al Comitato consultivo consolare sul seguito dato alle sue raccomandazioni. I pareri del Comitato sono pubblici, salvo che esso decida altrimenti.

ART. 4.

Il Comitato consultivo consolare è composto di 10 membri per le circoscrizioni sino a 10.000 connazionali; di 12 sino a 20.000; di 14 sino a 50.000; di 16 oltre i 50.000.

Sono membri di diritto del Comitato consultivo consolare il capo dell'ufficio consolare, il direttore didattico più anziano ed un assistente sociale (od impiegato del Consolato addetto a responsabilità di assistenza sociale).

Gli altri membri vengono eletti secondo le seguenti modalità:

ogni cittadino italiano residente da almeno un anno nella circoscrizione consolare, può presentare la propria candidatura presso l'ufficio consolare purché sostenuta da almeno 200 firme di connazionali egualmente residenti da almeno un anno nella circoscrizione;

una volta controllata l'identità e la residenza dei candidati e dei loro presentatori alla luce delle leggi vigenti in materia elettorale, l'ufficio consolare predispone un registro dei candidati sul quale, durante un periodo di 21 giorni, tutti i connazionali che lo desiderino potranno, previo riconoscimento di identità e residenza, esprimere la propria preferenza.

Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di suffragi: in caso di parità l'elezione competerà al più anziano.

ART. 5.

Il Presidente del Comitato è eletto a maggioranza assoluta fra i membri dello stesso su una terna di nomi proposti dal capo dell'ufficio consolare. Ove al primo scrutinio nessun candidato raggiungesse la maggioranza richiesta, si procede a tanti ballottaggi fra i due candidati che hanno raccolto il maggior numero dei voti sino a che uno ottenga la maggioranza assoluta,

ART. 6.

Nell'ambito del Comitato consultivo consolare è istituito un comitato esecutivo composto dal presidente, dal capo dell'ufficio consolare (o dal funzionario che ne ha la reggenza) e da altri 5 membri eletti dal Comitato, nel suo seno, a maggioranza assoluta.

Il Comitato esecutivo prepara le sessioni del Comitato consultivo consolare ed opera secondo le sue direttive nell'intersessione.

ART. 7.

La qualità di membro eletto del Comitato consultivo consolare si perde per dimissioni, revoca o decadenza. La revoca deve essere motivata ed approvata, a scrutinio palese ed a maggioranza di 2/3 dai membri del Comitato sentito il membro da revocare. Un membro eletto decade automaticamente dopo 3 assenze consecutive non giustificate.

ART. 8.

Qualora, a seguito di dimissioni revoche o decadenza, il numero dei membri del Comitato consultivo consolare si riduca a meno della metà del totale, si procede entro due mesi alla designazione dei membri mancanti secondo le disposizioni dell'articolo 4.

ART. 9.

Il Comitato consultivo consolare rimane in carica per tre anni e la designazione dei suoi membri — ad eccezione di quelli di cui al primo alinea dell'articolo 4 — non può essere immediatamente riproposta.

ART. 10.

Il Comitato si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni tre mesi ed ogniqualvolta il presidente lo ritenga indispensabile o qualora un terzo dei membri del Comitato consultivo consolare ne faccia richiesta scritta. Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta ogni 15 giorni.

ART. 11.

Il Comitato consultivo consolare provvede alla nomina dei membri del COASIT, del COASCIT ed analoghi organismi la cui istituzione appaia opportuna per provvedere a specifiche e continuative esigenze della collettività.

Le nomine dei membri di tali organismi sono effettuate per metà con designazione di membri del Comitato consultivo consolare da esso designati su una lista di candidati, di numero doppio di quelli da eleggere, presentata dal capo dell'ufficio consolare.

Si applicano per il funzionamento dei COASIT, COASCIT ed analoghi organismi, le stesse regole di durata e procedura stabilite agli articoli 7, 8 e 9.

ART. 12.

Con la periodicità e secondo le modalità fissate dalle apposite disposizioni legislative, i membri di tutti i Comitati consultivi consolari operanti in un determinato paese, riuniti presso la competente Ambasciata (od in locale da essa prescelto), procedono alla designazione dei membri del CCIE - secondo il numero assegnato a ciascun paese - scegliendoli sia tra le proprie fila sia tra altri connazionali in possesso dei requisiti richiesti.

ART. 13.

La Segreteria del Comitato consultivo consolare è assicurata da un impiegato messo a disposizione dall'ufficio consolare per quelle attività strettamente necessarie; il predetto ufficio provvede egualmente alle spese di segreteria e ai rimborsi dei viaggi. Il segretario ha diritto di parola ma non di voto.

ART. 14.

Per il funzionamento dei Comitati istituiti ai sensi della presente legge il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere all'estero mediante concorso 150 impiegati che sostituiranno presso gli uffici consolari interessati quanti verranno destinati alla segreteria del Comitato, da destinare in servizio presso gli uffici consolari interessati. All'onere relativo di lire 1 miliardo per il 1975 e 2 miliardi per gli anni successivi, viene provveduto mediante stanziamento sul Capitolo 1501 del bilancio dello Stato.